



INTESA SANPAOLO
VITA

SANPAOLO PREVIDENZA

FONDO PENSIONE APERTO

REGOLAMENTO DEL FONDO PENSIONE APERTO IN REGIME DI CONTRIBUZIONE DEFINITA

Fondo pensione istituito in forma di patrimonio separato
da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

(Art. 12 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

Mod. REGSP – Ed. 06/2014

Gruppo Intesa Sanpaolo

INDICE

PARTE I	IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO	3
	Art. 1. - Denominazione	3
	Art. 2. - Istituzione del Fondo ed esercizio dell'attività	3
	Art. 3. - Scopo	3
<hr/>		
PARTE II	CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO	3
	Art. 4. - Regime della forma pensionistica	3
	Art. 5. - Destinatari	3
	Art. 6. - Scelte di investimento	3
	Art. 7. - Gestione degli investimenti	3
	Art. 8. - Spese	5
<hr/>		
PARTE III	CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI	6
	Art. 9. - Contribuzione	6
	Art. 10. - Determinazione della posizione individuale	6
	Art. 11. - Prestazioni pensionistiche	6
	Art. 12. - Erogazione della rendita	7
	Art. 13. - Trasferimento e riscatto della posizione individuale	8
	Art. 14. - Anticipazioni	8
<hr/>		
PARTE IV	PROFILI ORGANIZZATIVI	9
	Art. 15. - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile	9
	Art. 16. - Banca depositaria	9
	Art. 17. - Responsabile	9
	Art. 18. - Conflitti di interesse	9
	Art. 19. - Scritture contabili	9
<hr/>		
PARTE V	RAPPORTI CON GLI ADERENTI	10
	Art. 20. - Modalità di adesione	10
	Art. 21. - Trasparenza nei confronti degli aderenti	10
	Art. 22. - Comunicazioni e reclami	10
<hr/>		
PARTE VI	NORME FINALI	10
	Art. 23. - Modifiche al Regolamento	10
	Art. 24. - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo	10
	Art. 25. - Cessione del Fondo	11
	Art. 26. - Rinvio	11
<hr/>		
ALLEGATO N. 1	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE	12
<hr/>		
ALLEGATO N. 2	CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE	15
<hr/>		
ALLEGATO N. 3	REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “FONDO VIVAPIÙ”	22

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1. - Denominazione

1. “SANPAOLO PREVIDENZA – Fondo pensione aperto”, di seguito definito “Fondo”, è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.

Art. 2. - Istituzione del Fondo ed esercizio dell’attività

1. Intesa Sanpaolo Vita S.p.A, (di seguito “la Compagnia”) esercita l’attività di gestione del Fondo SANPAOLO PREVIDENZA – Fondo Pensione Aperto (di seguito “il Fondo”) con effetto 8 marzo 2006, giusta autorizzazione rilasciata dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, di seguito COVIP, d’intesa con ISVAP con Provvedimento del 6 ottobre 2005.

2. Il Fondo è stato istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione di Sanpaolo IMI Asset Management SGR S.p.A. (oggi Eurizon Capital SGR S.p.A.) del 24 luglio 1998, giusta autorizzazione rilasciata da COVIP d’intesa con Banca d’Italia con Provvedimento del 15 luglio 1998; con il medesimo provvedimento COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo e ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio dell’attività del Fondo.

3. Il Fondo è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP al n. 13.

4. L’attività relativa al Fondo è svolta in Torino presso la sede della Compagnia.

Art. 3. - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e l’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4. - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5. - Destinatari

1. L’adesione al Fondo è volontaria ed è consentita solo in forma individuale.

Art. 6. - Scelte di investimento

1. Il Fondo è articolato in n. 5 comparti, come di seguito specificati:

- A) “Sanpaolo Previdenza – Linea MONETARIA”.
- B) “Sanpaolo Previdenza – Linea OBBLIGAZIONARIA”
- C) “Sanpaolo Previdenza – Linea PROTETTA”
- D) “Sanpaolo Previdenza – Linea BILANCIATA”
- E) “Sanpaolo Previdenza – Linea BILANCIATA AZIONARIA”

2. L’aderente, all’atto dell’adesione, sceglie il comparto di investimento in cui far confluire i versamenti contributivi. L’aderente può successivamente variare tale scelta nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto di investimento.

Art. 7. - Gestione degli investimenti

1. La compagnia effettua l’investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l’esclusivo interesse degli aderenti.

2. La Compagnia può effettuare l'investimento delle risorse in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, di seguito denominati "OICR", purché i loro programmi e i limiti di investimento siano compatibili con quelli dei comparti del Fondo che ne prevedono l'acquisizione. Si intendono per OICR gli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE e i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi, di diritto italiano.
3. Ferma restando la responsabilità della Compagnia, essa può affidare a soggetti di cui all'art.6, comma 1, lettere a), b), c) del Decreto in possesso dei requisiti di cui all'art.6, comma 4 del Decreto l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.
4. In conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente il Fondo adotta, per ogni comparto, parametri oggettivi e confrontabili per la valutazione dei risultati di gestione.
5. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

A) "Sanpaolo Previdenza – Linea MONETARIA"

Il comparto è rivolto preferibilmente ad investitori che abbiano un orizzonte temporale di riferimento di breve periodo.

La politica di investimento ha l'obiettivo di ricercare la conservazione del valore degli investimenti effettuati ed è diretta ad assicurare una composizione del portafoglio orientata prevalentemente verso investimenti di natura monetaria denominati in euro, operando sulle tipologie di strumenti consentiti dalla normativa vigente e nel rispetto dei relativi limiti.

B) "Sanpaolo Previdenza – Linea OBBLIGAZIONARIA"

Il comparto è rivolto preferibilmente ad investitori che abbiano un orizzonte temporale di riferimento di breve/medio periodo.

La politica di investimento è diretta ad assicurare una composizione del portafoglio orientata esclusivamente verso titoli di debito.

E' escluso l'investimento in titoli di capitale ed in titoli obbligazionari recanti opzione su azioni.

Il patrimonio del comparto è investito prevalentemente in strumenti finanziari denominati in euro. L'esposizione valutaria non può superare il 25% del patrimonio del comparto d'investimento.

C) "Sanpaolo Previdenza – Linea PROTETTA"

Il comparto è rivolto preferibilmente ad investitori che abbiano un orizzonte temporale di riferimento di medio/lungo periodo.

La politica di investimento è diretta ad assicurare una composizione del portafoglio orientata prevalentemente in titoli di debito con rating minimo rientrante nella categoria "investment grade" (BBB-) secondo le scale di valutazione attribuite da modelli interni della Compagnia che tengano conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating.

L'investimento in titoli di capitale non può superare il 30% del patrimonio del comparto.

Il patrimonio del comparto è investito prevalentemente in strumenti finanziari denominati in euro; possono essere inoltre effettuati investimenti in strumenti finanziari denominati in valuta estera.

L'obiettivo del comparto è quello di proteggere nel tempo almeno il 90% del massimo valore della quota registrato dal comparto dalla data del 31 marzo 2006 (data in cui è stato calcolato il primo valore quota da parte della Compagnia).

L'obiettivo del comparto di investimento viene perseguito grazie all'utilizzo di una metodologia di gestione che prevede un'allocazione dinamica della composizione del portafoglio orientata a massimizzarne il rendimento nel rispetto dell'obiettivo di protezione offerto dal comparto.

In particolare, si farà uso della tecnica di portfolio insurance nota come Costant Proportion Portfolio Insurance. Quest'ultima determina l'ottimale ripartizione tra attività di natura azionaria e obbligazionaria e di mercato monetario nel rispetto dell'obiettivo sopra specificato.

La metodologia adottata per proteggere gli investimenti effettuati non costituisce in alcun modo garanzia di rendimento o di capitale.

Il massimo valore della quota registrato dal comparto è reso noto annualmente nel rendiconto del FONDO.

D) “Sanpaolo Previdenza – Linea BILANCIATA”

Il comparto è rivolto preferibilmente ad investitori che abbiano un orizzonte temporale di riferimento di medio/lungo periodo.

La politica di investimento è diretta ad assicurare una composizione del portafoglio tendenzialmente equilibrata tra titoli di debito e titoli di capitale; l'investimento in titoli di capitale non può superare il 60% del patrimonio del comparto.

Il patrimonio del comparto è investito in strumenti finanziari denominati in euro o in valuta estera; l'esposizione valutaria non può comunque superare il 65% del patrimonio del comparto di investimento.

E) “Sanpaolo Previdenza – Linea BILANCIATA AZIONARIA”

Il comparto è rivolto preferibilmente ad investitori che abbiano un orizzonte temporale di riferimento di lungo periodo.

La politica di investimento è diretta ad assicurare una composizione del portafoglio ampiamente diversificata ed orientata prevalentemente verso titoli di capitale; l'investimento in titoli di capitale non può superare l'80% del patrimonio del comparto.

Il patrimonio del comparto è investito in strumenti finanziari denominati in euro o in valuta estera; l'esposizione valutaria non può comunque superare il 65% del patrimonio del comparto di investimento.

6. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate e della ripartizione strategica delle attività.

Art. 8. - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) **spese da sostenere all'atto dell'adesione:** una commissione “una tantum” a carico dell'aderente pari a euro 25,00.

b) **spese relative alla fase di accumulo:**

b.1) **direttamente a carico dell'aderente**

una commissione pari a 15,00 euro, applicata annualmente.

b.2) **indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto**

una commissione di gestione, in percentuale del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza mensile pari a:

- 0,75% annuo per “Sanpaolo Previdenza – Linea MONETARIA” (pari allo 0,0625% mensile)
- 1,00% annuo per “Sanpaolo Previdenza – Linea OBBLIGAZIONARIA” (pari allo 0,0833% mensile)
- 1,30% annuo per “Sanpaolo Previdenza – Linea PROTETTA” (pari allo 0,1083% mensile)
- 1,30% annuo per “Sanpaolo Previdenza – Linea BILANCIATA” (pari allo 0,1083% mensile)
- 1,45% annuo per “Sanpaolo Previdenza – Linea BILANCIATA AZIONARIA” (pari allo 0,1208% mensile)

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il “contributo di vigilanza” dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile, salva diversa decisione della Compagnia.

Sul comparto non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

c) **spese collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali,** dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:

c.1) 25,00 euro in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'Art.13;

c.2) 15,00 euro in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'Art.13 fatto salvo il caso di riscatto per decesso dell'aderente;

c.3) 15,00 euro in caso di anticipazioni, ai sensi dell'Art.14;

c.4) 15,00 euro per la modifica del comparto di investimento scelto, ai sensi del comma 2 dell'Art.6.

d) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite**, quali riportate nell'allegato n. 2.

2. L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti.

3. Sono a carico della Compagnia tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.

4. Nella redazione della Nota informativa la Compagnia adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la confrontabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 9. - Contribuzione

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.

2. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al Fondo.

3. L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.

4. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

5. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 10. - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente ed è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'Art.8, comma 1, lett. a) e b.1).

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti di investimento. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. La compagnia determina il valore della quota e conseguentemente della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art. 11. - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 5 dell'Art.9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

4. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

5. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

6. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

7. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

8. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'Art.13, commi 6 e 7.

Art. 12. - Erogazione della rendita

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

2. L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:

- **una rendita vitalizia reversibile:** detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota (50% o 75%), alla persona da lui designata ;
- **una rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia:** detta rendita per i primi 5 o 10 anni è corrisposta all'aderente o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate. Successivamente se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.

3. Nell'allegato n.2 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

Art. 13. - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al comma 4 dell'Art.11.
3. Nei casi previsti ai punti a), e c) del comma precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di contribuzione.
4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale, viene devoluta a finalità sociali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6. La Compagnia accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque entro il termine massimo di 60 giorni dalla ricezione della richiesta.
7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 14. - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente.

te e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

Art. 15. - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio della Compagnia, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.

2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.

3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Compagnia.

4. La Compagnia è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla Compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della Compagnia e di suoi clienti.

5. Ferma restando la responsabilità della Compagnia per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.

6. La Compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.

7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote.

Art. 16. - Banca depositaria

1. La custodia del patrimonio del Fondo è affidata alla banca **State Street Bank GmbH - Succursale Italia**, di seguito "banca depositaria", con sede in Milano.

2. La Compagnia può revocare in ogni momento l'incarico alla banca depositaria la quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di 6 mesi; in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:

- la Compagnia non abbia stipulato un nuovo contratto con altra banca, in possesso dei requisiti di legge;
- la conseguente modifica del regolamento non sia stata approvata dalla COVIP, fatti salvi i casi nei quali la modifica è oggetto di comunicazione, ai sensi della regolamentazione della COVIP;
- il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso la nuova banca.

3. Ferma restando la responsabilità della Compagnia per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.

4. Le funzioni della banca depositaria sono regolate dalla normativa vigente.

Art. 17. - Responsabile

1. La Compagnia nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art.5, comma 2 del Decreto.

2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'allegato n.1.

Art. 18. - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 19. - Scritture contabili

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.

2. La Compagnia conferisce a una società di revisione l'incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 20. - Modalità di adesione

1. L'adesione è preceduta dalla consegna del Regolamento, e dei relativi allegati, e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'Art.24.

Art. 21. - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. La Compagnia mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del Fondo e relativi allegati, la nota informativa, il rendiconto e la relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'Art.14, e tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet della Compagnia, in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati con eventuale recupero delle spese.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi i contributi al Fondo da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

Art. 22. - Comunicazioni e reclami

1. La Compagnia definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa.
-

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 23. - Modifiche al Regolamento

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. La Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'Art.24

Art. 24. - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di trasferimento del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la Compagnia.
2. La Compagnia comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo

e non contrasti con l'interesse degli aderenti.

3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art. 25. - Cessione del Fondo

1. Qualora la Compagnia non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In questo caso viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare.

Art. 26. - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

ALLEGATO N.1

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

Art. 1. - Nomina e cessazione dall'incarico

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., di seguito definita "Compagnia" L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della Compagnia.
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art. 2. - Requisiti e incompatibilità

1. I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la Compagnia o società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore della Compagnia;
 - c) gli incarichi con funzioni di direzione dei soggetti che stipulano gli accordi nei casi di adesione su base collettiva.

Art. 3. - Decadenza

1. La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 4. - Retribuzione

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2. Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della Compagnia, o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate.
3. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della Compagnia.

Art. 5. - Autonomia del Responsabile

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla Compagnia.
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della Compagnia, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo Art.6. La Compagnia gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo della Compagnia, per tutte le materie inerenti al Fondo.

Art. 6. - Doveri del Responsabile

1. Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo nell'esclusivo interesse degli aderenti.
2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla Compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
 - a) **vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
 - i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente

seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento; che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;

- ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;

b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:

- i) la separazione amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla Compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della Compagnia e di suoi clienti;
- ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;

c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:

- i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
- ii) gli oneri di gestione. In particolare: che le spese a carico degli aderenti previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
- iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
- iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti nonché il trattamento riservato ai singoli esposti;
- v) la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.

3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di banca depositaria, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni di invalidità e premorienza.

4. Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

Art. 7. - Rapporti con la COVIP

1. Il Responsabile:

- predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia nonché all'Organismo di sorveglianza per quanto di rispettiva competenza;
- vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa e dalle istruzioni emanate in proposito;
- comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8. - Responsabilità

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui

documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.

2. Egli risponde verso la Compagnia e verso i singoli aderenti al Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.

3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.

ALLEGATO N.2

CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

Art. 1 - Prestazioni assicurate

1. Ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento, la Compagnia garantisce la corresponsione di una rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in rate posticipate annuali sulla testa degli Aderenti al FONDO PENSIONE (di seguito indicati come Assicurati) che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dal Regolamento del FONDO PENSIONE, sono inseriti in assicurazione e fintanto che questi ultimi sono in vita.

2. L'Assicurato può chiedere, anteriormente alla data in cui matura i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dal Regolamento del FONDO PENSIONE e comunque non oltre il 60° giorno che precede tale data che, in luogo della rendita di cui al comma 1., sia erogata una delle seguenti prestazioni alternative:

2.1 una rendita vitalizia, da corrispondere all'Assicurato in rate posticipate annuali finché egli è in vita. Successivamente, la rendita vitalizia verrà corrisposta in misura parziale (50% o 75%) o totale (100%) alla persona designata dall'Assicurato (di seguito indicato come Reversionario) se e fintanto che quest'ultima è in vita;

2.2 una rendita vitalizia, da corrispondere all'Assicurato in modo certo per i primi 5 o 10 anni in rate posticipate annuali; se in tale periodo si dovesse verificare il decesso dell'Assicurato, detta rendita verrà corrisposta alle persone designate dall'Assicurato (di seguito indicati come Beneficiari). Successivamente, la rendita vitalizia verrà corrisposta se e fintanto che l'Assicurato è in vita.

3. La rendita annua è frazionabile in rate semestrali, trimestrali o mensili, secondo la periodicità prescelta dall'Assicurato. Si precisa che la periodicità di corresponsione della rendita vitalizia non è modificabile in fase di erogazione.

4. L'importo annuo della rendita vitalizia immediata rivalutabile si ottiene moltiplicando il premio di assicurazione versato alla Compagnia, al netto di eventuali imposte, per il coefficiente indicato nelle tabelle degli Allegati 2a), 2b) e 2c), a seconda della tipologia di rendita prescelta, con i criteri indicati nell'Allegato 2d). I coefficienti di conversione relativi alle opzioni di cui al comma 2.1 sono depositati presso la sede del FONDO PENSIONE.

5. La rendita, come quantificata al comma 4., sarà periodicamente adeguata secondo quanto previsto al successivo art. 6.

Art. 2 - Premio di assicurazione

1. La Compagnia si impegna a corrispondere all'Assicurato le rendite di cui al precedente art. 1 a fronte del pagamento di un premio unico per ciascuna rendita assicurata.

2. I premi saranno pagati tramite accredito su conto corrente intestato alla Compagnia entro il 10° giorno lavorativo successivo a quello di calcolo del valore della posizione individuale da impiegare quale premio unico.

3. La Compagnia rilascerà una quietanza a fronte del pagamento di ciascun premio comprensivo di eventuali imposte e tasse riportante l'indicazione degli estremi identificativi dell'Assicurato e l'importo della prestazione assicurata.

4. Per l'elaborazione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 4., sono stati applicati i carichi determinati secondo i criteri riportati nell'Allegato 2e).

Art. 3 - Obblighi di comunicazione per i pagamenti della Compagnia

1. Per tutti i pagamenti della Compagnia debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto.

I suddetti documenti sono i seguenti:

- modulo di richiesta della prestazione, predisposto dalla Compagnia, debitamente firmato dall'Assicurato con indicazione della tipologia di rendita prescelta tra quelle previste all'art. 1, della periodicità e della modalità di corresponsione della rendita stessa;
- modulo delle dichiarazioni fiscali necessarie per la liquidazione delle rate di rendita;
- in fase di erogazione della rendita vitalizia, autocertificazione comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato da esibire con periodicità annuale;
- in caso di decesso dell'Assicurato nel periodo in cui la rendita è corrisposta in modo certo:

- certificato anagrafico di morte dell'Assicurato in carta semplice;
 - atto di notorietà rilasciato dalla Pretura o dal Tribunale competente per territorio o da un Notaio, alla presenza di due testimoni, da cui risulta:
 - se l'Assicurato ha lasciato testamento;
 - se il testamento, di cui deve essere rimessa copia autentica, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato;
 - l'elenco di tutti gli eredi dell'Assicurato, con indicazione del grado di parentela, delle generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi;
 - codice fiscale, indirizzo di residenza e dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali dei Beneficiari;
 - nel caso di Beneficiari minorenni e/o incapaci, Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi alla riscossione delle somme spettanti ed esoneri la Compagnia da ogni responsabilità circa il reimpiego di tali somme;
- in caso di decesso dell'Assicurato nel periodo in cui la rendita vitalizia reversibile è corrisposta a suo favore:
- certificato anagrafico di morte dell'Assicurato in carta semplice;
 - in fase di erogazione della rendita vitalizia a favore del Reversionario, autocertificazione comprovante la sua esistenza in vita da esibire con periodicità annuale.
2. Le dichiarazioni dell'Assicurato devono essere esatte e complete; l'inesatta indicazione dei dati dell'Assicurato e/o del Reversionario comportano la rettifica dell'importo della rendita.

Art. 4 - Pagamento della rendita

1. Ciascuna rendita annua avrà decorrenza dal giorno di pagamento del premio unico e sarà erogata un anno, un semestre, un trimestre o un mese dopo la decorrenza dell'assicurazione, secondo la periodicità prescelta, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dall'avente diritto.
2. L'erogazione della rendita cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente il decesso dell'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. del precedente art. 1.
3. La Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 3. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Art. 5 - Valore di riscatto

La rendita vitalizia non è riscattabile durante il periodo della sua corresponsione.

Art. 6 Rivalutazione della rendita

1. A ogni anniversario della data di decorrenza la rendita assicurata in vigore nel periodo annuale precedente verrà rivalutata mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituitasi a tale epoca.
2. La misura di rivalutazione è pari al 95% del rendimento realizzato dal Fondo Vivapiù nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello in cui cade l'anniversario considerato.
3. In ogni caso il rendimento finanziario trattenuto dalla Compagnia non potrà essere inferiore allo 0,5%.
4. Il tasso annuo di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno, al tasso tecnico del 2% annuo, la differenza tra il rendimento attribuito e il suddetto tasso tecnico.
5. Il Regolamento del Fondo a gestione separata "Fondo Vivapiù" viene riportato nell'Allegato n.3.

Art. 7 - Tasse, bolli e imposte

1. Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sia sul premio unico versato sia sulla rendita convenuta, relative all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato o dei Beneficiari e aventi diritto.

Art. 8 - Modifica dei coefficienti di trasformazione

1. Le modifiche ai coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) potranno avvenire ai sensi e per gli effetti di quanto indicato all'art.12 del Regolamento.
2. In caso di modifica dei coefficienti di cui al precedente comma 1 l'aderente avrà diritto di esercitare il trasferimento nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento.

ALLEGATO 2a)
COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA IMMEDIATA VITALIZIA – TAR. 24FP-2

Tasso tecnico: 2%
Rendita annua per 1,00 euro di capitale maturato (al netto delle eventuali imposte previste dalla normativa vigente), distinto per età di pensionamento e sesso dell'Assicurato

Per determinare la rendita annua, l'importo del capitale maturato (al netto delle eventuali imposte previste dalla normativa vigente) va moltiplicato per il coefficiente, distinto per età di pensionamento e sesso dell'Assicurato.

Età di pensionamento dell'Assicurato (*)	Maschi				Femmine			
	Rateazione annuale	Rateazione semestrale	Rateazione trimestrale	Rateazione mensile	Rateazione annuale	Rateazione semestrale	Rateazione trimestrale	Rateazione mensile
45	0,03611	0,03578	0,03561	0,03551	0,03389	0,03359	0,03345	0,03335
46	0,03671	0,03636	0,03619	0,03608	0,03437	0,03407	0,03392	0,03382
47	0,03733	0,03698	0,03680	0,03669	0,03488	0,03457	0,03441	0,03431
48	0,03799	0,03762	0,03744	0,03732	0,03541	0,03509	0,03493	0,03483
49	0,03869	0,03831	0,03812	0,03799	0,03597	0,03564	0,03547	0,03537
50	0,03942	0,03902	0,03883	0,03870	0,03655	0,03621	0,03604	0,03593
51	0,04019	0,03978	0,03958	0,03945	0,03717	0,03681	0,03664	0,03653
52	0,04101	0,04058	0,04037	0,04023	0,03781	0,03745	0,03727	0,03715
53	0,04188	0,04143	0,04121	0,04107	0,03849	0,03812	0,03793	0,03781
54	0,04279	0,04232	0,04210	0,04194	0,03921	0,03882	0,03863	0,03850
55	0,04376	0,04327	0,04303	0,04287	0,03997	0,03956	0,03936	0,03923
56	0,04479	0,04428	0,04403	0,04386	0,04077	0,04034	0,04014	0,04000
57	0,04588	0,04534	0,04508	0,04491	0,04162	0,04117	0,04096	0,04081
58	0,04704	0,04648	0,04620	0,04602	0,04252	0,04206	0,04183	0,04168
59	0,04828	0,04768	0,04739	0,04720	0,04347	0,04299	0,04275	0,04260
60	0,04960	0,04897	0,04867	0,04846	0,04449	0,04399	0,04374	0,04357
61	0,05100	0,05034	0,05002	0,04981	0,04557	0,04504	0,04479	0,04461
62	0,05250	0,05180	0,05146	0,05124	0,04673	0,04617	0,04590	0,04572
63	0,05410	0,05336	0,05300	0,05276	0,04795	0,04737	0,04708	0,04689
64	0,05581	0,05502	0,05463	0,05438	0,04926	0,04865	0,04834	0,04814
65	0,05764	0,05679	0,05638	0,05611	0,05066	0,05001	0,04969	0,04948
66	0,05959	0,05869	0,05825	0,05796	0,05215	0,05146	0,05112	0,05090
67	0,06169	0,06072	0,06025	0,05994	0,05375	0,05302	0,05266	0,05242
68	0,06394	0,06290	0,06240	0,06206	0,05547	0,05469	0,05431	0,05406
69	0,06635	0,06524	0,06470	0,06434	0,05733	0,05649	0,05608	0,05582
70	0,06896	0,06776	0,06717	0,06679	0,05932	0,05843	0,05799	0,05771
71	0,07176	0,07046	0,06983	0,06941	0,06147	0,06052	0,06005	0,05974
72	0,07479	0,07338	0,07270	0,07225	0,06380	0,06277	0,06227	0,06194
73	0,07809	0,07655	0,07580	0,07531	0,06634	0,06523	0,06469	0,06433
74	0,08168	0,08000	0,07918	0,07865	0,06913	0,06792	0,06733	0,06694
75	0,08561	0,08376	0,08287	0,08228	0,07217	0,07086	0,07022	0,06980
76	0,08991	0,08788	0,08690	0,08626	0,07552	0,07408	0,07338	0,07292
77	0,09462	0,09237	0,09128	0,09057	0,07920	0,07762	0,07685	0,07635

(*) Per le modalità di utilizzo dei coefficienti di conversione sopra riportati si veda l'Allegato 2d).

ALLEGATO 2b)
COEFFICIENTI DI CONVERSIONE
IN RENDITA IMMEDIATA CERTA PER 5 ANNI E POI VITALIZIA – TAR. 24FP5-2

Tasso tecnico: 2%
Rendita annua per 1,00 euro di capitale maturato (al netto delle eventuali imposte previste dalla normativa vigente), distinto per età di pensionamento e sesso dell'Assicurato

Per determinare la rendita annua, l'importo del capitale maturato (al netto delle eventuali imposte previste dalla normativa vigente) va moltiplicato per il coefficiente, distinto per età di pensionamento e sesso dell'Assicurato.

Età di pensionamento dell'Assicurato (*)	Maschi				Femmine			
	Rateazione annuale	Rateazione semestrale	Rateazione trimestrale	Rateazione mensile	Rateazione annuale	Rateazione semestrale	Rateazione trimestrale	Rateazione mensile
45	0,03609	0,03576	0,03560	0,03549	0,03387	0,03358	0,03344	0,03334
46	0,03668	0,03634	0,03618	0,03606	0,03435	0,03406	0,03391	0,03381
47	0,03731	0,03696	0,03678	0,03667	0,03486	0,03455	0,03440	0,03430
48	0,03797	0,03760	0,03742	0,03730	0,03539	0,03507	0,03492	0,03481
49	0,03866	0,03828	0,03809	0,03797	0,03595	0,03562	0,03546	0,03535
50	0,03939	0,03899	0,03880	0,03867	0,03653	0,03619	0,03602	0,03591
51	0,04016	0,03975	0,03955	0,03942	0,03714	0,03679	0,03662	0,03651
52	0,04097	0,04055	0,04034	0,04020	0,03779	0,03742	0,03725	0,03713
53	0,04183	0,04139	0,04117	0,04103	0,03846	0,03809	0,03790	0,03778
54	0,04274	0,04228	0,04205	0,04190	0,03918	0,03879	0,03860	0,03847
55	0,04370	0,04321	0,04298	0,04282	0,03993	0,03953	0,03933	0,03920
56	0,04471	0,04421	0,04396	0,04380	0,04073	0,04031	0,04010	0,03997
57	0,04579	0,04527	0,04501	0,04484	0,04157	0,04114	0,04092	0,04078
58	0,04694	0,04639	0,04612	0,04594	0,04247	0,04201	0,04179	0,04164
59	0,04816	0,04758	0,04729	0,04711	0,04342	0,04294	0,04271	0,04255
60	0,04946	0,04885	0,04855	0,04835	0,04442	0,04393	0,04368	0,04352
61	0,05083	0,05019	0,04988	0,04967	0,04550	0,04498	0,04472	0,04455
62	0,05230	0,05162	0,05129	0,05107	0,04664	0,04609	0,04582	0,04565
63	0,05386	0,05314	0,05279	0,05256	0,04785	0,04728	0,04699	0,04681
64	0,05552	0,05476	0,05439	0,05414	0,04914	0,04854	0,04824	0,04805
65	0,05728	0,05648	0,05609	0,05583	0,05052	0,04988	0,04957	0,04936
66	0,05917	0,05832	0,05790	0,05762	0,05198	0,05131	0,05098	0,05076
67	0,06118	0,06027	0,05983	0,05954	0,05355	0,05284	0,05249	0,05226
68	0,06332	0,06236	0,06189	0,06158	0,05523	0,05448	0,05411	0,05387
69	0,06562	0,06459	0,06409	0,06376	0,05704	0,05624	0,05585	0,05559
70	0,06807	0,06697	0,06644	0,06609	0,05899	0,05813	0,05771	0,05744
71	0,07070	0,06953	0,06895	0,06858	0,06108	0,06017	0,05972	0,05943
72	0,07352	0,07226	0,07165	0,07124	0,06333	0,06236	0,06188	0,06157
73	0,07655	0,07520	0,07454	0,07411	0,06578	0,06473	0,06422	0,06388
74	0,07980	0,07835	0,07765	0,07718	0,06844	0,06731	0,06676	0,06640
75	0,08329	0,08174	0,08098	0,08048	0,07132	0,07011	0,06952	0,06913
76	0,08703	0,08536	0,08455	0,08401	0,07445	0,07314	0,07251	0,07209
77	0,09100	0,08921	0,08834	0,08777	0,07784	0,07643	0,07574	0,07529

(*) Per le modalità di utilizzo dei coefficienti di conversione sopra riportati si veda l'Allegato 2d).

ALLEGATO 2c)
COEFFICIENTI DI CONVERSIONE
IN RENDITA IMMEDIATA CERTA PER 10 ANNI E POI VITALIZIA – TAR. 24FP10-2

Tasso tecnico: 2%
Rendita annua per 1,00 euro di capitale maturato (al netto delle eventuali imposte previste dalla normativa vigente), distinto per età di pensionamento e sesso dell'Assicurato

Per determinare la rendita annua, l'importo del capitale maturato (al netto delle eventuali imposte previste dalla normativa vigente) va moltiplicato per il coefficiente, distinto per età di pensionamento e sesso dell'Assicurato.

Età di pensionamento dell'Assicurato (*)	Maschi				Femmine			
	Rateazione annuale	Rateazione semestrale	Rateazione trimestrale	Rateazione mensile	Rateazione annuale	Rateazione semestrale	Rateazione trimestrale	Rateazione mensile
45	0,03604	0,03571	0,03555	0,03544	0,03383	0,03354	0,03340	0,03331
46	0,03662	0,03629	0,03612	0,03601	0,03431	0,03401	0,03387	0,03377
47	0,03724	0,03689	0,03672	0,03661	0,03481	0,03451	0,03436	0,03426
48	0,03789	0,03753	0,03735	0,03723	0,03534	0,03502	0,03487	0,03477
49	0,03857	0,03820	0,03801	0,03789	0,03589	0,03556	0,03540	0,03530
50	0,03929	0,03890	0,03871	0,03859	0,03647	0,03613	0,03597	0,03586
51	0,04004	0,03964	0,03945	0,03931	0,03707	0,03673	0,03656	0,03644
52	0,04084	0,04042	0,04022	0,04008	0,03771	0,03735	0,03718	0,03706
53	0,04168	0,04125	0,04103	0,04089	0,03838	0,03801	0,03783	0,03771
54	0,04256	0,04211	0,04189	0,04174	0,03909	0,03870	0,03851	0,03839
55	0,04349	0,04303	0,04280	0,04264	0,03983	0,03943	0,03923	0,03911
56	0,04448	0,04399	0,04375	0,04359	0,04061	0,04020	0,04000	0,03986
57	0,04551	0,04501	0,04476	0,04459	0,04144	0,04101	0,04080	0,04066
58	0,04661	0,04608	0,04582	0,04565	0,04231	0,04187	0,04165	0,04150
59	0,04777	0,04721	0,04694	0,04676	0,04324	0,04278	0,04255	0,04240
60	0,04899	0,04841	0,04813	0,04794	0,04422	0,04374	0,04350	0,04334
61	0,05028	0,04968	0,04938	0,04918	0,04526	0,04475	0,04450	0,04434
62	0,05165	0,05101	0,05070	0,05049	0,04636	0,04583	0,04557	0,04540
63	0,05308	0,05241	0,05209	0,05187	0,04752	0,04697	0,04670	0,04652
64	0,05459	0,05390	0,05355	0,05333	0,04876	0,04818	0,04789	0,04770
65	0,05619	0,05546	0,05510	0,05486	0,05007	0,04946	0,04916	0,04896
66	0,05787	0,05710	0,05673	0,05648	0,05145	0,05082	0,05050	0,05030
67	0,05964	0,05883	0,05844	0,05818	0,05293	0,05226	0,05193	0,05171
68	0,06150	0,06065	0,06024	0,05997	0,05451	0,05380	0,05345	0,05322
69	0,06345	0,06256	0,06213	0,06185	0,05618	0,05544	0,05507	0,05483
70	0,06548	0,06456	0,06411	0,06381	0,05796	0,05717	0,05679	0,05653
71	0,06760	0,06664	0,06617	0,06586	0,05984	0,05902	0,05861	0,05834
72	0,06980	0,06880	0,06831	0,06799	0,06184	0,06097	0,06054	0,06026
73	0,07208	0,07104	0,07053	0,07019	0,06396	0,06304	0,06259	0,06230
74	0,07443	0,07335	0,07282	0,07247	0,06620	0,06523	0,06476	0,06445
75	0,07684	0,07573	0,07518	0,07482	0,06856	0,06755	0,06705	0,06673
76	0,07930	0,07815	0,07759	0,07722	0,07103	0,06997	0,06946	0,06911
77	0,08178	0,08061	0,08003	0,07966	0,07361	0,07250	0,07196	0,07161

(*) Per le modalità di utilizzo dei coefficienti di conversione sopra riportati si veda l'Allegato 2d).

ALLEGATO 2d)
CRITERI DI UTILIZZO DEI COEFFICIENTI DI CUI AGLI ALLEGATI 2a), 2b) E 2c)

Il corretto utilizzo dei coefficienti di cui alle tabelle riportate negli Allegati 2a), 2b) e 2c) dipende dall'anno di nascita e dal sesso dell'Assicurato.

In particolare, i coefficienti di conversione sono applicati correggendo l'età di pensionamento dell'Assicurato in funzione del suo anno di nascita così come indicato nella tabella sotto riportata.

Maschi		Femmine	
Anno di nascita	Shift	Anno di nascita	Shift
Fino al 1925	+3	Fino al 1927	+3
dal 1926 al 1938	+2	dal 1928 al 1940	+2
dal 1939 al 1947	+1	dal 1941 al 1949	+1
dal 1948 al 1960	0	dal 1950 al 1962	0
dal 1961 al 1970	-1	dal 1963 al 1972	-1
Oltre il 1970	-2	Oltre il 1972	-2

ALLEGATO 2e)
CARICAMENTI

I coefficienti di conversione di cui all'art 1, comma 4. della presente assicurazione, includono un caricamento complessivo nella misura del 2,82%, e sono così ripartiti:

- 1% applicato al tasso di premio puro a copertura delle spese di pagamento della rendita;
- 1,35% applicato al tasso di premio di tariffa a copertura dei costi di gestione;
- 0,50% applicato al tasso di premio di tariffa a copertura dei costi di acquisizione.

ALLEGATO 2f)
BASI DEMOGRAFICHE

I coefficienti di conversione di cui all'art. 1, comma 4. della presente assicurazione sono stati determinati sulla base delle seguenti ipotesi demografiche:

- IPS55 impegni differiti per il sesso maschile;
- IPS55 impegni differiti per il sesso femminile.

ALLEGATO N.3

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "FONDO VIVAPIÙ"

Art. 1 Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome "Fondo VIVAPIÙ". Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 2 La valuta di denominazione della Gestione Separata "Fondo VIVAPIÙ" è l'euro.

Art. 3 Nella Gestione Separata "Fondo VIVAPIÙ" confluiranno le attività relative ai contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.

Il Regolamento della Gestione Separata "Fondo VIVAPIÙ" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazione Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011.

Art. 4 La gestione del "Fondo VIVAPIÙ" è sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs. 24/2/1998 n. 58.

Art. 5 Annualmente viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata "Fondo VIVAPIÙ" relativamente al periodo di osservazione che decorre dal 1° gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre.

All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio del "Fondo VIVAPIÙ" realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Il tasso medio di rendimento relativo a ciascun periodo annuale è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.

Per risultato finanziario della Gestione Separata "Fondo VIVAPIÙ" si devono intendere i proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa nel periodo considerato, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, gli utili realizzati e le perdite sofferte nel medesimo periodo. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo considerato. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario è determinato al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo considerato degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

Art. 6 L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata "Fondo VIVAPIÙ" competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-

rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla gestione stessa.

La gestione finanziaria del “Fondo VIVAPIÙ” è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, nonché in altre attività finanziarie aventi caratteristiche analoghe agli investimenti obbligazionari, senza tuttavia escludere l'utilizzo di tutte le attività ammissibili secondo la normativa vigente e alle eventuali modifiche e integrazioni della stessa. Gli investimenti esposti al rischio di cambio saranno contenuti entro il 7% del valore del portafoglio¹. Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.

In particolare, i titoli obbligazionari sono selezionati principalmente tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante principalmente nel c.d. “investment grade”, secondo le scale di valutazione attribuite da modelli interni della Compagnia che tengano conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating².

A livello di asset allocation la Gestione Separata rispetterà i seguenti limiti di investimento:

- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) governativi o di enti sovranazionali: nessun limite;
- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) non – governativi: al massimo 50%;
- Strumenti di liquidità (depositi bancari): nessun limite;
- Strumenti azionari (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR): al massimo 15%;
- Strumenti afferenti al comparto immobiliare: al massimo 5%;
- Investimenti alternativi (hedge fund e private equity): al massimo 8%

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata “Fondo VIVAPIÙ” e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.

In relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, resta ferma per la Compagnia la facoltà di superare i limiti di investimento sopra descritti per un periodo di tempo transitorio. In tali situazioni, la Compagnia si impegna ad effettuare tutte le operazioni necessarie per rientrare nei limiti di investimento nel più breve tempo possibile, agendo comunque a tutela e nell'interesse dei Contraenti.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del “Fondo VIVAPIÙ”. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico della Gestione Separata, rispetto a quelli indicati nell'art. 5, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Art. 7 La Compagnia, per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, si impegna al rispetto dei seguenti limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008 n. 25:

- per l'investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 40% del valore del portafoglio;
- per l'investimento in titoli di debito e azioni: fino ad un massimo del 20% del valore del portafoglio.

Art. 8 Il presente Regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'Assicurato.

Regolamento aggiornato a giugno 2014

1 Con il termine "valore del portafoglio" si intende la somma dei valori di iscrizione delle singole attività nel libro mastro della Gestione Separata (c.d. "valore di carico"), così come definito all'art. 5 del presente Regolamento

2 Viene considerato un valore unico di rating (cd. "rating sintetico") al fine di sintetizzare i giudizi attribuiti al merito creditizio di una singola emissione o di un singolo emittente da parte della Compagnia, mediante un modello di valutazione interno che tiene conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating.

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino Sede Operativa: Viale Stelvio 55/57, 20159 Milano
comunicazioni@pec.intesasanpaolovita.it Capitale Sociale Euro 320.422.508 Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Torino
02505650370 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione
e riassicurazione al N. 1.00066 Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al N. 28

Società del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**